

Codice A1503B

D.D. 2 novembre 2022, n. 611

PR FSE+ 2021-2027. L.R. n. 63/1995. Direttiva relativa all'Offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) periodo 2022-2024 (D.G.R. 3-5145 del 31/05/2022). Avviso concernente l'attivazione dei percorsi (D.D. n. 330 del 21/06/2022). Dichiarazione non ammissibilità n. 2 domande.



ATTO DD 611/A1503B/2022

DEL 02/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: PR FSE+ 2021-2027. L.R. n. 63/1995. Direttiva relativa all'Offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) periodo 2022-2024 (D.G.R. 3-5145 del 31/05/2022). Avviso concernente l'attivazione dei percorsi (D.D. n. 330 del 21/06/2022). Dichiarazione non ammissibilità n. 2 domande.

Premesso che:

- con D.D. n. 330 del 21/06/2022, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla “Direttiva relativa all’Offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) periodo 2022–2024” di cui alla D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022, è stato approvato quale “Allegato 1” l’Avviso regionale per il finanziamento di corsi di Operatore Socio-Sanitario periodo 2022-2024 (di seguito anche “Avviso”) con una dotazione finanziaria di Euro 23.000.000,00;

- il punto 5 “Soggetti attuatori” dell’Avviso stabilisce espressamente:

“Sono ammissibili, in qualità di beneficiari, le agenzie formative, di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettere a), b) e c), inclusa Città Studi SpA di Biella, in possesso di accreditamento regionale per la Macrotipologia B (MB) tipologie «fad» “formazione a distanza” e D (svantaggio).I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: i. avere maturato una comprovata esperienza nella programmazione e gestione dei corsi per “Operatore Socio Sanitario”, ovvero aver gestito almeno un percorso formativo nel triennio 2018-2021;(…) Ai fini del presente Avviso, si considerano nuovi operatori le agenzie che non hanno gestito/realizzato corsi per Operatore Socio-Sanitario in Regione Piemonte, con riferimento al triennio 2018/2021.”;

- con D.D. n. 361 del 05/07/2022 è stato nominato il Nucleo di Valutazione per la selezione delle proposte progettuali, successivamente modificato con D.D. n. 373 del 13/07/2022;

- nei modi e nei tempi stabiliti dall’Avviso sono pervenute complessivamente n. 32 domande di finanziamento;

- le stesse sono state verificate ai fini dell'ammissibilità dall'ufficio competente del Settore Formazione Professionale;
- in esito a tale istruttoria, sono risultate ammissibili n. 30 domande e le relative proposte progettuali sono state valutate nel merito dal Nucleo di valutazione appositamente costituito;
- la verifica di ammissibilità e la valutazione di merito sono state svolte secondo i criteri prescritti nell'Avviso;
- tutta la documentazione inerente l'attività di istruttoria e valutazione è agli atti del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte;
- a fronte della particolare situazione di fabbisogno formativo espressa dal Settore Sanità della Regione Piemonte con la D.G.R. 6-3948 del 22/1/2021, si è riscontrata l'urgenza di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli operatori interessati la pianificazione e la programmazione dei corsi da porre in essere in una successiva fase di presentazione delle proposte didattiche e, pertanto, con D.D. n. 435 del 08/08/2022 si è provveduto a:
 - approvare, ai soli fini amministrativi, l'Allegato 1 contenente la graduatoria delle domande "approvate e finanziabili" e l'elenco delle domande "non ammissibili", subordinando l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti all'autorizzazione dei piani formativi approvati e all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
 - rinviare l'autorizzazione dei piani formativi approvati e l'impegno di spesa a favore dei beneficiari a successivo provvedimento da adottarsi a seguito dell'assegnazione delle risorse PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte;
- è stato presentato innanzi al TAR e notificato alla Regione Piemonte in data 13 settembre 2022 il ricorso di un operatore non ammesso alla fase di valutazione;
- non è stata inviata agli Operatori B346 AGENZIA CIFI e B222 FINIS TERRAE comunicazione formale dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., consistenti nella mancanza dei requisiti del soggetto proponente richiesti dall'Avviso.

Vista la D.D. n. 533 del 30/09/2022, mediante la quale si è disposto di:

- annullare parzialmente d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 435 del 08/08/2022, con riferimento esclusivo all'elenco delle domande "non ammissibili" riportato nell'Allegato 1;
- trasmettere il provvedimento a tutti gli operatori che hanno presentato domanda di finanziamento nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D. n. 330 del 21/06/2022;
- comunicare formalmente agli Operatori B346 AGENZIA CIFI e B222 FINIS TERRAE, ai sensi dell'art 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda presentata;
- sospendere l'efficacia della graduatoria delle domande "approvate e finanziate" di cui all'Allegato 1 alla D.D. n. 435 del 08/08/2022 sino all'esito della definizione del procedimento conseguente alla comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., da concludersi con un provvedimento espresso entro e non oltre il 4 novembre 2022.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 156518 del 05/10/2022 sono stati comunicati a FINIS-TERRAE, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda (ns. prot. n. 148584 del 12/07/2022) trasmessa a valere sull'Avviso in argomento, rappresentati dalla non conformità rispetto ai requisiti del soggetto proponente, in particolare al requisito i. del punto 5, in quanto nella Sezione 2. "Requisiti di esperienza pregressa" del Formulario di candidatura inviato dall'Operatore non è stato compilato alcuno dei campi richiesti;

- entro il termine di 10 giorni indicato nella suddetta comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte di FINIS-TERRAE;

- con nota prot. n. 156530 del 05/10/2022 sono stati comunicati all'AGENZIA CIFI, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda (ns. prot. n. 148577 del 12/07/2022) trasmessa a valere sull'Avviso in argomento, rappresentati dalla non conformità rispetto ai requisiti del soggetto proponente, in particolare:

- non è soddisfatto il requisito i. del punto 5 "SOGGETTI ATTUATORI" dell'Avviso, rappresentato dalla comprovata esperienza maturata dal proponente nella programmazione e gestione dei corsi per "Operatore Socio Sanitario", ovvero aver gestito almeno un percorso formativo di tale tipologia nel triennio 2018-2021, in quanto nella Sezione 2. "REQUISITI DI ESPERIENZA PREGRESSA" del Formulario di candidatura inviato l'operatore B346 AGENZIA CIFI ha dichiarato di aver effettuato n. 6 corsi per Operatore Socio-Sanitario presso la Regione Lombardia, ma tutti riferiti ad un arco temporale antecedente a quello richiesto. Nello specifico, l'ultimo corso realizzato in ordine temporale fa riferimento al corso Id. 582644 che si è svolto dal 25/11/2016 al 28/02/2018 e, pertanto, prima del periodo di riferimento indicato. Pertanto, nessuno dei corsi elencati nel formulario a titolo di esperienza pregressa può essere riferito al periodo individuato dall'Avviso.

Nella comunicazione è stato anche evidenziato che:

- come espressamente indicato al punto 7.1 "Definizione della <<dotazione finanziaria>> correlata ai piani formativi" dell'Avviso, la suddetta esperienza è costituita da corsi (per Operatore Socio Sanitario) svolti nel triennio 2018-2021 nell'ambito delle Direttive della Regione Piemonte "Mercato del Lavoro" (c.d. MdL) e "Corsi Riconosciuti";
- il punto 5, terzo paragrafo, dell'Avviso specifica che possono partecipare alla selezione anche gli operatori che hanno maturato la suddetta esperienza al di fuori della Regione Piemonte (c.d. nuovi operatori), ma sempre con riferimento al triennio 2018/2021;
- risulta del tutto evidente che nel triennio 2018/2021, considerato ai fini del requisito di ammissibilità, le attività di formazione professionale sono articolate in "anni formativi" e che, pertanto, lo stesso è costituito dagli anni formativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, come riportato anche dal "Manuale di Valutazione" ("Allegato A" all'Avviso in argomento), che li individua esplicitamente ai fini della corretta definizione delle caratteristiche relative all'esperienza pregressa nella Classe di Valutazione "A - Soggetto proponente", Oggetto A.1 "Esperienza pregressa", Criteri A.1.1. "Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni realizzate" e A.1.2 "Efficacia realizzativa rilevata in precedenti azioni realizzate";

- con nota prot. n. 143/2022 del 07/10/2022 (ns. prot. n. 157090 del 10/10/2022), l'AGENZIA CIFI ha trasmesso le proprie osservazioni, secondo le quali:

- il termine "ovvero" del requisito i. del punto 5 dell'Avviso avrebbe significato disgiuntivo/alternativo (oppure) e non esplicativo (cioè, vale a dire, ...) e pertanto l'Operatore vanterebbe e potrebbe documentare la comprovata esperienza richiesta dalla prima parte della clausola in argomento;

- il significato attribuito dalla Regione Piemonte al punto 5, terzo paragrafo, dell'Avviso, secondo cui “possono partecipare alla selezione anche gli operatori che hanno maturato la suddetta esperienza al di fuori della Regione Piemonte (c.d. nuovi operatori), ma sempre con riferimento al triennio 2018/2021”, non sarebbe quella evincibile dal tenore letterale e risulterebbe illogico nella lettura combinata con il requisito i. del punto 5, così come interpretato dall'Operatore (richiederebbe esclusivamente una comprovata esperienza), secondo il quale “i soggetti attuatori che non abbiano tenuto corsi nella Regione Piemonte nel triennio 2018/2021 sono considerati ai fini del bando <<nuovi operatori>>”, ma per poter partecipare devono possedere la comprovata esperienza (pacifico essendo che non possono possedere in quanto nuovi operatori ai sensi del bando il requisito di aver gestito almeno un percorso formativo nel triennio 2018/2021). La clausola in esame non richiede che tale comprovata esperienza debba consistere in corsi tenuti al di fuori della Regione Piemonte nel triennio 2018/2021”;
- il punto 7.1 non riguarda i requisiti di ammissibilità, bensì i criteri per la formulazione del Piano formativo, stabilendo che il numero di destinatari da formare non può essere inferiore a 50, a prescindere dall'esperienza pregressa (in termini di numero di corsi gestiti nel periodo 2018/2021) e, pertanto, l'Operatore ha riportato il numero di destinatari, ma ha indicato 0 (zero) in corrispondenza dei corsi gestiti nel periodo 2018/2021.

Ritenuto che le osservazioni presentate dall'Agenzia CIFI non possano essere accolte, in quanto:

- l'aver gestito almeno un percorso formativo nel triennio 2018/2021 costituisce esplicitazione del requisito della comprovata esperienza e non alternativa ad essa; tale precisazione definisce e circoscrive il requisito di ammissibilità, che in caso contrario (come nell'interpretazione errata dell'Agenzia) risulterebbe del tutto generico e suscettibile di inopportune valutazioni discrezionali;
- ciò posto, risulta evidente che il “nuovo operatore” non può che essere chi soddisfa il suddetto requisito minimo e imprescindibile (aver gestito almeno un percorso formativo nel triennio 2018/2021), ma al di fuori di Regione Piemonte. La definizione di “nuovo operatore”, peraltro, rileva ai soli fini della successiva valutazione dell'esperienza pregressa;
- il richiamo al punto 7.1. dell'Avviso non fa altro che ribadire il riferimento al triennio 2018/2021; l'Agenzia conferma l'assenza del requisito evidenziando di aver indicato 0 (zero) in corrispondenza dei corsi gestiti nel periodo 2018/2021.

Ritenuto, per quanto sopra descritto, di dichiarare non ammissibili le domanda presentate, a valere sull'Avviso regionale per il finanziamento di corsi di Operatore Socio-Sanitario periodo 2022-2024 approvato con D.D. n. 330 del 21/06/2022, dagli Operatori B346 AGENZIA CIFI (ns. prot. n. 148577 del 12/07/2022) e B222 FINIS TERRAE (ns. prot. n. 148584 del 12/07/2022), per la non conformità rispetto ai requisiti del soggetto proponente, in particolare al requisito i. del punto 5 “SOGGETTI ATTUATORI” rappresentato dalla comprovata esperienza maturata dal proponente nella programmazione e gestione dei corsi per “Operatore Socio Sanitario”, ovvero aver gestito almeno un percorso formativo di tale tipologia nel triennio 2018-2021.

Preso atto che con sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 880/2022, pubblicata il 24/10/2022, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, sorta a seguito del ricorso notificato alla Regione Piemonte in data 13 settembre 2022, in quanto è stato stabilito che “la pretesa demolitoria, con conseguente riammissione alla procedura dell'Agenzia ricorrente, sia stata pienamente soddisfatta in virtù del sopravvenuto annullamento d'ufficio della determina regionale”.

Ritenuto di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.

n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 63/1995;
- L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

1. di dichiarare non ammissibili le domanda presentate, a valere sull'Avviso regionale per il finanziamento di corsi di Operatore Socio-Sanitario periodo 2022-2024 approvato con D.D. n. 330 del 21/06/2022, dagli Operatori B346 AGENZIA CIFI (ns. prot. n. 148577 del 12/07/2022) e B222 FINIS TERRAE (ns. prot. n. 148584 del 12/07/2022), per la non conformità rispetto ai requisiti del soggetto proponente, in particolare al requisito i. del punto 5 "SOGGETTI ATTUATORI" rappresentato dalla comprovata esperienza maturata dal proponente nella programmazione e gestione dei corsi per "Operatore Socio Sanitario", ovvero aver gestito almeno un percorso formativo di tale tipologia nel triennio 2018-2021;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli Operatori di cui al punto 1;
3. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo